



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 143 DEL 23 gennaio 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 21-22 gennaio 2018 – Seconda giornata ritorno

Atalanta-Napoli 0-1
Bologna-Benevento 3-0
Cagliari-Milan 1-2
Hellas Verona-Crotone 0-3
Internazionale-Roma 1-1
Juventus-Genoa 1-0
Lazio-Chievo Verona 5-1
Sampdoria-Fiorentina 3-1
Sassuolo-Torino 1-1
Udinese-Spal 2013 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 gennaio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 43

SERIE A TIM

Gare del 21-22 gennaio 2018 – Seconda giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

143/303



Gara Soc. ATALANTA – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che i sostenitori della società Atalanta, assiepati nel settore "Curva Nord Pisani" si rendevano responsabili, al 20° minuto del secondo tempo, nel numero di circa 4.000 (rispetto ai 8.068 occupanti), ed al termine della gara, nel numero dei circa 300 ancora presenti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly;

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto;

considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell'art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 16, n. 2bis, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **Soc. Atalanta** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord Pisani" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società **Bologna, Crotone, Fiorentina, Internazionale e Sampdoria** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del primo tempo di circa tre minuti; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **HELLAS VERONA** per avere suoi sostenitori, al 11° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARELLA Nicolo (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZUCULINI Bruno (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

KURTIC Jasmin (Spal 2013)

SECONDA SANZIONE

CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

PERIN Mattia (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PRIMA SANZIONE

MATRI Alessandro (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)
VIVIANI Federico (Spal 2013)

SETTIMA SANZIONE

CIGARINI Luca (Cagliari)

SESTA SANZIONE

BASELLI Daniele (Torino)
FARES Mohamed Salim (Hellas Verona)
POLI Andrea (Bologna)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
LULIC Senad (Lazio)
PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)
ROSI Aleandro (Genoa)
SPOLLI Nicolas (Genoa)
STOIAN Adrian Marius (Crotone)
TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Sampdoria)

TERZA SANZIONE

CAPUANO Marco (Crotone)
CECCHERINI Federico (Crotone)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
MEMUSHAJ Ledian (Benevento)
PANDEV Goran (Genoa)
PERISIC Ivan (Internazionale)
SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)
VENUTI Lorenzo (Benevento)

SECONDA SANZIONE

ACERBI Francesco (Sassuolo)
DEIOLA Alessandro (Cagliari)
DI FRANCESCO Federico (Bologna)
GALABINOV Andrey Asenov (Genoa)
GOLDANIGA Edoardo (Sassuolo)
KALINIC Nikola (Milan)

MARTELLA Bruno (Crotone)
MBAYE Ibrahima (Bologna)
PEZZELLA Giuseppe (Udinese)

PRIMA SANZIONE

DZEMAILI Blerim (Bologna)
EYSSERIC Valentin (Fiorentina)
FERNANDEZ SAENZ Jesus Joaquin (Milan)
RICCI Federico (Crotone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

CAVACO CANCELO Joao Pedro (Internazionale): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GENNAIO 2018

IL COMMISSARIO
Carlo Tavecchio